



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 concernente "disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale";

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale "il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema";

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 12 il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;

VISTO il decreto del 7 luglio 2005 registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005, Reg. 4 foglio 244, in base al quale sono state determinate le percentuali applicate alle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2003;

RITENUTO di dover provvedere alla determinazione delle percentuali da applicare alle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per gli esercizi finanziari 2004 e 2005;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 le predette risorse su cui applicare le misure percentuali ammontano, distintamente, a:

A) relativamente all'anno 2004:

1. 1.446.277.145,18 euro per le somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, analiticamente indicate nell'allegata tabella 1;
2. nessun importo per le maggiori entrate relative alla vendita degli immobili dello Stato;
3. 7.898.043.373,53 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui all'allegata tabella 2;

B) relativamente all'anno 2005:

1. 2.009.108.094,79 euro per le somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, analiticamente indicate nell'allegata tabella 1-bis;
2. 428.263.759,34 euro per le maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato distintamente indicate nella medesima tabella 1-bis;
3. 2.925.936.958,12 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui all'allegata tabella 2-bis;

VISTA l'allegata tabella 3 che evidenzia, **relativamente all'anno 2004**, in euro 1.512.449.857,84 l'ammontare delle risorse che si sarebbero dovute assumere a base di calcolo per la determinazione delle quote da assegnare alle finalità previste dal sistema previgente alla modifica introdotta dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in euro 9.344.320.518,71 le risorse da assumere a base di calcolo ai sensi della vigente normativa;

VISTA l'allegata tabella 3-bis che evidenzia, **relativamente all'anno 2005**, in euro 3.128.546.645,43 l'ammontare delle risorse che si sarebbero dovute assumere a base di calcolo per la determinazione delle quote da assegnare alle finalità previste dal sistema previgente alla modifica introdotta dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in euro 5.363.308.812,25 le risorse da assumere a base di calcolo ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che, rispetto al previgente sistema, le misure percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 12 del menzionato decreto-legge n. 79 del 1997, come sostituito dall'articolo 3,

comma 165, della richiamata legge n. 350 del 2003, devono essere determinate in misura tale da garantire la neutralità finanziaria, come risultanti dalle predette tabelle 3 e 3-bis;

TENUTO CONTO che dall'applicazione delle percentuali relative al sistema previgente l'onere si attesta in euro 71.217.730,58 per l'anno 2004 e in euro 388.114.259,61 per l'anno 2005, come evidenziato nelle allegate tabelle 3 e 3-bis. Pertanto, le misure percentuali individuate, rispettivamente, nello 0,76215 per cento per l'anno 2004 e nel 7,2365 per cento per l'anno 2005 danno luogo ad un importo di euro 71.217.730,58 per l'anno 2004 e di euro 388.114.259,61 per l'anno 2005, per un importo complessivo di 459.331.990,19;

CONSIDERATI gli obiettivi e le linee strategiche dell'azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale sia per l'anno 2004 che per l'anno 2005;

CONSIDERATO che alla realizzazione degli obiettivi fissati dalle predette direttive generali ha contribuito sia l'azione degli Uffici adibiti alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, sia indirettamente quella degli altri Uffici;

CONSIDERATA la necessità di garantire la compatibilità tra l'ammontare delle risorse potenzialmente destinabili alle finalità di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 79/1997, con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, nel rispetto del vincolo della neutralità finanziaria;

CONSIDERATO che l'ammontare massimo di risorse da destinare alle predette finalità, compatibile con i predetti obiettivi programmatici, è di 453,4 milioni di euro e che, pertanto, il suindicato importo di 459.331.990,19 deve essere ridotto di 5,9 milioni di euro defalcando quest'ultimo dall'importo di 71.217.730,58 che si attesta, quindi, a euro 65.317.730,58;

CONSIDERATO che la misura percentuale applicabile in maniera uniforme a ciascuna delle risorse suindicate tale da rimanere entro il suddetto importo è dello 0,6987 per cento per l'anno 2004 e del 7,2364 per cento per l'anno 2005;

D E C R E T A :

articolo 1

Le percentuali da applicare su ciascuna delle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per gli esercizi finanziario 2004 e 2005 sono determinate nelle seguenti misure:

1) Per l'anno 2004:

- a) 0,6987% per le somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, pari a 1.446.277.145,18 euro, come indicate nell'allegata tabella 1;
 - b) 0,6987 % per i risparmi di spesa per interessi pari a 7.898.043.373,53 euro, come indicati nell'allegata tabella 2.
- 1) Per l'anno 2005:
- a) 7,2364% per le somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, pari a 2.009.108.094,79 euro, come indicate nell'allegata tabella 1-bis;
 - b) 7,2364% per le maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato, pari a 428.263.759,34 euro, come indicate nella medesima tabella 1-bis;
 - c) 7,2364% per i risparmi di spesa per interessi pari a 2.925.936.958,12 euro, come indicati nell'allegata tabella 2-bis.

articolo 2

1. Sulla base delle risultanze dell'anno 2004 l'importo che viene assegnato per l'anno 2005, in applicazione dell'articolo 1, è pari a euro 65.285.740, arrotondato a euro 65.286.000, di cui euro 5.286.000 destinati al potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria e euro 60.000.000 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione destinati al fondo per il trattamento accessorio del personale

2. Sulla base delle risultanze dell'anno 2005 l'importo che viene assegnato per l'anno 2006 in applicazione dell'articolo 1, è pari a euro 388.110.478,9, arrotondato a euro 388.110.000 di cui euro 38.110.000 destinati al potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria e euro 350.000.000 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione destinati al fondo per il trattamento accessorio del personale.

3. Con successivo decreto si provvederà ad assegnare in appositi fondi le risorse destinate personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti al attività di cui al comma 1 dell'articolo 12 del D.L. 79/1997.

4. I tempi, le modalità di erogazione dei fondi nonché la determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli uffici e la fissazione di criteri di differenziazione dei compensi incentivanti, in relazione anche al rilievo dell'apporto individuale alle attività di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. I criteri di erogazione dei fondi dovranno assicurare un contenimento e una maggiore selettività dei compensi per il personale con qualifica dirigenziale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 29 dicembre 2006.

IL MINISTRO

